

**REGIONE DEL VENETO**

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

Via Gattamelata, n. 64 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 04074560287

**CONTRATTO D'APPALTO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

\*\*\*\*\*

**IOV\_F95\_2023** Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss. m. e i., alla ditta Daiichi Sankyo Italia S.p.A. della fornitura del farmaco Enhertu 1fl 100 mg (p.a. trastuzumab deruxtecan AIC 049328014) in favore dell'U.O.C. Farmacia dell'Istituto Oncologico Veneto - ID Sintel: 173022039  
**CIG: A002419ABA**

## CONTRATTO

Con la presente scrittura privata tra:

- la dott.ssa Maria Zanandrea nata a Castelfranco veneto (TV) il 19/10/1963, (Cod. Fisc. ZNNMRA63R59C111B) la quale interviene, giusta delega prot.19683 del 14/10/2021 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto, nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto Oncologico Veneto in Padova, via Gattamelata, 64;

### E

- il Dr. Salvatore Settembrini, nato a Latiano ( BR ) il 15/10/1955, residente a Roma (RM), in Via Mario Borsa 103 , codice fiscale STTSVT55R15E471W, il quale interviene nella sua qualità di Procuratore, per la stipula del contratto d'appalto e quindi in nome e per conto della ditta in qualità Daiichi Sankyo Italia S.p.A. con sede legale in Via Paolo di Dono 73, 00142 Roma, Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 772339 dal 14/05/1993, al Registro Imprese di Roma n. 00468270582

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 766 del 04/09/2023 l'Istituto Oncologico del Veneto, qui integralmente richiamata, ha approvato l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta Daiichi Sankyo Italia S.p.A.;

- L'Istituto ha avviato la procedura, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. non ancora conclusi; eventuali esiti negativi potranno comportare la risoluzione del contratto;

- La Ditta Daiichi Sankyo Italia S.p.A ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 con le modalità di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., pari al 8% dell'importo contrattuale di € OMISSIS [ditta affidataria ha richiesto di omettere i dettagli del prezzo unitario offerto, dello sconto applicato e del valore dell'offerta ai sensi dell'art. 98, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero (a seconda di quanto applicabile) dagli art. 35 comma 4, lett. a) e art. 11, comma 5 del Dlgs n 36/2023 e art. 5 bis e art 37 del D.Lg 33/2013] mediante fideiussione bancaria n. OMISSIS emessa dalla REVO Insurance S.p.A. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal comma 8 dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta Affidataria, l'Istituto Oncologico Veneto ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta

cauzione, così come in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente contratto. La Ditta Affidataria deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l'Istituto debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa;

- al presente contratto verranno applicate le condizioni indicate nel disciplinare di gare e relativi allegati, nonché nel capitolato speciale, alle quali si rinvia.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ATTO CONTRATTUALE

### **Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto**

I documenti che costituiscono parte integrante del presente Contratto sono di seguito riportati:

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato speciale;
- Offerta della ditta ID Sintel 1692799998769 del 23.08.2023 comprensiva di documentazione tecnica, amministrativa ed economica, presentata nell'ambito della procedura Sintel ID 173022039;

I richiamati documenti sono depositati agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Istituto Oncologico Veneto e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

L'Istituto Oncologico Veneto, come sopra rappresentato, affida la fornitura del farmaco Enhertu 1fl 100 mg (p.a. trastuzumab deruxtecan AIC 049328014) alla Ditta Daiichi Sankyo Italia S.p.A. con sede legale in Via Paolo di Dono 73, 00142 Roma CIG: A002419ABA

### **Art. 3 - Durata e fabbisogni**

La durata della fornitura è di 12 mesi dal 01.10.2023, per la fornitura in parola come da offerta di seguito sintetizzata:

OMISSIS [ditta affidataria ha richiesto di omettere i dettagli del prezzo unitario offerto, dello sconto applicato e del valore dell'offerta ai sensi dell'art. 98, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero (a seconda di quanto applicabile) dagli art. 35 comma 4, lett. a) e art. 11, comma 5 del Dlgs n 36/2023 e art. 5 bis e art 37 del D.Lg 33/2013]

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 30 gg senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipula del nuovo contratto a seguito di espletamento di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

#### **Art. 4 – Importo contrattuale e prezzi**

L'importo contrattuale della fornitura oggetto del presente contratto, considerato onnicomprensivo di ogni onere e spesa, ammonta complessivamente a OMISSIS € [ditta affidataria ha richiesto di omettere i dettagli del prezzo unitario offerto, dello sconto applicato e del valore dell'offerta ai sensi dell'art. 98, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero (a seconda di quanto applicabile) dagli art. 35 comma 4, lett. a) e art. 11, comma 5 del Dlgs n 36/2023 e art. 5 bis e art 37 del D.Lg 33/2013] (IVA 10% esclusa).

Gli oneri per la sicurezza finalizzati a eliminare rischi da interferenze sono pari a € 0,00.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine ha dichiarato che utilizzerà il seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, aperto presso Barclays Banca Nazionale del Lavoro Spa (BNP PARIBAS) Filiale 77 – Via A. Baldovinetti, 64 – 00142 ROMA, IBAN IT88N0100503289000000002585, e che le persone delegate ad operare su tale conto sono:

- Pagliarini Paolo Nato a Roma l'1 settembre 1968 Codice Fiscale: PGLPLA68P01H501A
- Fratta Damiano Nato a Pordenone il 28 febbraio 1975 Codice Fiscale: FRTDMN75B28G888R
- Vitali Mauro Nato a Bergamo il 4 luglio 1970 Codice Fiscale: VTLMRA70L04A794O

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena

di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

#### **Art. 6 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Le modifiche del contratto sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, l'Istituto ha facoltà di ridurre o incrementare le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

#### **Art. 7 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal direttore dell'Esecuzione del Contratto, la dott.ssa Marina Coppola della U.O.C Farmacia, nominata ai sensi dell'art. 114 del d.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

Per la Ditta affidataria, il responsabile della fornitura è il Dr. Salvatore Settembrini.

#### **Art. 8– Spese contrattuali**

Il contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con spese a carico del richiedente. Le spese di bollo sono interamente a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 9 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto contenuto nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale e alla normativa di settore.

#### **Art. 10 - Clausola finale**

Il presente atto si compone di n. (6) facciate, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

**Il Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

**Dott. ssa Maria Zanandrea**

**Ditta** \_\_\_\_\_

**Firma del legale rappresentante**

\_\_\_\_\_